.

Fondazione di Comunità “Vallesina Aiuta – E.T.S.”

Statuto

2022

Introduzione

Le **Fondazioni di Comunità sono enti non profit** di diritto privato, che aggregano soggetti rappresentativi di una comunità locale con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità stessa, attivando energiee risorse e promuovendo la cultura della solidarietà, del dono, e della responsabilità sociale.

La caratteristica più significativa di questo tipo di fondazione è la possibilità per una collettività di investire nel proprio sviluppo e nella sua qualità, attivando risorse proprie per realizzare progetti ed interventi per il proprio territorio.

Le principali caratteristiche che contraddistinguono le Fondazioni di Comunità possono così sintetizzarsi:

- enti di diritto privato dotati di un **patrimonio**: le Fondazioni di Comunità si basano sulla raccolta e sulla gestione di un patrimonio finalizzato a progetti per il bene comune;
- enti in grado di rappresentare il più possibile l'intera comunità, ovvero le diverse culture, le diverse categorie economiche e sociali, le diverse esperienze, le diverse entità che operano su un determinato territorio (**territorialità e rappresentatività della comunità locale**);
- enti autonomi ed indipendenti: le Fondazioni di Comunità pur essendo rappresentative di una specifica comunità sono soggetti autonomi (**indipendenza**);
- enti che operano per il **bene comune**: le Fondazioni di Comunità si propongono di soddisfare i bisogni e le esigenze espresse dal territorio e, più in generale, agiscono a favore dello sviluppo sociale della comunità.

Attraverso la combinazione di una pluralità di soggetti locali (privati cittadini, istituzioni, associazioni, operatori economici e sociali), le Fondazioni di Comunità possono divenire protagoniste di un intervento autonomo e indipendente per la soddisfazione di specifici bisogni del territorio, grazie alla loro capacità di raccolta di donazioni, private e pubbliche, per finalità di interesse collettivo.

La loro valenza strategica consiste soprattutto nella possibilità di diffondere capillarmente la cultura del "bene comune", tramite un'azione orientata a obiettivi rilevanti per il territorio e, dunque, più facilmente coinvolgenti per la collettività nella partecipazione alla raccolta delle risorse e nel controllo sulle erogazioni.

La **Fondazione di Comunità "Vallesina Aiuta"** ha come obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, di beneficenza e di assistenza nel territorio dei comuni che fanno parte dell'Ambito Territoriale sociale IX di Jesi.

La Fondazione si propone di svolgere opera di supporto finanziario nei confronti di soggetti pubblici e privati che svolgono attività di assistenza delle persone in condizione di bisogno.

Art. 1
Denominazione sociale e sede

E' costituita la FONDAZIONE DI COMUNITA' denominata "VALLESINA AIUTA – Ente del Terzo Settore (E.T.S.)".
La Fondazione ha sede a Jesi, Via Gramsci n. 95.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché permanga in uno dei comuni dell'Ambito territoriale sociale IX di Jesi.

Art. 2
Scopo

La Fondazione ha come obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, di beneficenza e di assistenza sociale e sanitaria nel territorio dei comuni che fanno parte dell'Ambito territoriale sociale IX di Jesi.
La Fondazione si propone di svolgere opera di supporto finanziario nei confronti di soggetti pubblici e privati che svolgono attività di assistenza delle persone in condizione di bisogno. In particolare la Fondazione di propone di:

1. promuovere direttamente o indirettamente e raccogliere donazioni ed altri fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, a soggetti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità della Fondazione. La raccolta fondi, per le finalità indicate, può anche prevedere l'organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine nonché la commercializzazione di materiale specifico (gadgets, biglietti, auguri, ecc.), intendendosi comunque espressamente escluso l'esercizio di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legislativo primo settembre 1993 n. 385 "Testo Unico in Materia Bancaria e Creditizia";
2. promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata al perseguimento delle finalità della Fondazione;
3. finanziare il miglioramento delle strutture e delle tecnologie per l'assistenza;
4. supportare finanziariamente i progetti dei soggetti pubblici e privati relativi ad interventi di assistenza nei confronti di persone in condizioni di bisogno;
5. supportare finanziariamente i progetti dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona (ASP) "Ambito 9" per migliorare la qualità e la quantità dell'assistenza erogata, con almeno il 50% (cinquanta per cento) dei finanziamenti complessivi erogati dalla Fondazione stessa;
6. supportare finanziariamente la formazione del personale la ricerca scientifica in campo assistenziale svolta dall'ASP "Ambito 9" e da altri soggetti pubblici e privati del territorio dell'Ambito territoriale sociale IX;
7. promuovere la cultura del dono e della beneficenza.

La fondazione, inoltre, ha come obiettivo la promozione della formazione, anche gestita direttamente, soprattutto nel settore del welfare.

Le menzionate attività devono intendersi ricadere nell'ambito dei settori di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a) – interventi e servizi sociali, lettera b) -interventi e prestazioni sanitarie; lettera c) – prestazioni socio sanitarie, lettera d) – formazione professionale, lettera u) – beneficienza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La Fondazione ha l'esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità e le è fatto divieto di svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle direttamente connesse a tali scopi e comunque nei limiti e secondo i criteri definiti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La Fondazione non ha scopi politici e non ha scopo di lucro.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, purché non incompatibili con la qualifica di ente del terzo settore, nei limiti consentiti dalla legge.
La Fondazione provvederà al perseguimento dei propri scopi anche attraverso l'apporto dell'ASP "Ambito 9", consistente nell'utilizzo in forma gratuita di strutture ed attrezzature sia con eventuali altri contributi di Amministrazioni, di Enti pubblici e di privati.

Art. 3
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.
Tale patrimonio potrà venire incrementato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei Soci Sostenitori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.
E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per la realizzazione dei fini della Fondazione stessa cui al precedente articolo 2 e per il suo funzionamento.

Art. 4
Composizione

La "FONDAZIONE DI COMUNITA' denominata "VALLESINA AIUTA – Ente del Terzo Settore (E.T.S.)" è costituita da:

- due Soci Fondatori;
- Soci Sostenitori;

Sono Soci Fondatori, in considerazione dell'intervento alla costituzione della Fondazione, l'Azienda pubblica Servizi alla Persona (ASP) "Ambito 9" e il Comune di Jesi.
Per il perseguimento degli scopi istituzionali, i Soci Fondatori hanno versato nel complesso la somma di Euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi) per la costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione.
Sono Soci Sostenitori i soggetti pubblici o privati che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo, in denaro o in natura, la cui misura minima sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione.
Sono Soci Sostenitori anche tutti i sindaci dei comuni facenti parte dell'Ambito Sociale Territoriale IX di Jesi.
I Soci Sostenitori che contribuiscono con un contributo significativo agli scopi della Fondazione possono essere cooptati nel Consiglio di Amministrazione con delibera dello stesso Consiglio assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 5
Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- L'Assemblea dei Soci Fondatori e dei Sostenitori;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Revisori.

Art. 6

Composizione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci Fondatori e dei Sostenitori è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Sostenitori della Fondazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio di Amministrazione entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea dei Soci Fondatori e dei Sostenitori è l'organo consultivo della Fondazione ed esprime pareri:

a) sulla relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'attività svolta dalla Fondazione;
b) sul bilancio dell'esercizio sociale;
c) sull'ammissione dei Soci Sostenitori nella Fondazione;
d) sulle modifiche dello statuto;
e) sullo scioglimento della Fondazione;
f) sugli altri argomenti proposti dal Consiglio di Amministrazione.

I pareri espressi dall'Assemblea non sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, il quale è libero di assumere decisioni in difformità ai suddetti pareri, dandone esplicita motivazione nella relativa delibera.

La Convocazione dell'Assemblea avviene mediante lettera raccomandata, fax o e-mail.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione ed in mancanza dal sindaco di Jesi.

Per i componenti dell'Assemblea non è previsto alcun compenso.

Art. 7

Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci Fondatori e dei Sostenitori nonché il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare ogni provvedimento necessario per la gestione della Fondazione. Tali provvedimenti dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva alla data della loro emissione.

Il Presidente dura in carica lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

Art. 8

Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Vice Presidente dura in carica lo stesso periodo del Consiglio d'Amministrazione ed è rieleggibile.

Art. 9

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone dei seguenti membri:

- 1) il Sindaco del Comune di Jesi;
- 2) il direttore dell'ASP "Ambito 9;

- 3) un rappresentante del mondo del volontariato del territorio dell'Ambito territoriale sociale n. 9 designato dal Centro Servizi per il Volontariato – CSV Marche – Delegazione di Ancona;
- 4) il Presidente del Comitato Vallesina di Confindustria o suo delegato;
- 5) una persona di "chiara fama", in grado di dare lustro al Consiglio stesso per il periodo di validità del Consiglio di Amministrazione, designata congiuntamente dai membri di cui ai punti 3 e 4 del presente coma.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di cooptare nel Consiglio uno o più Soci Sostenitori privati (ovvero diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, formazioni e associazioni politiche, sindacati e associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro) che hanno erogato alla Fondazione contributi significativi per tutto il periodo legato all'esecuzione del progetto interessato dal contributo.
In caso di dimissioni, perdita dei requisiti o decesso dei Consiglieri designati, la surroga del membro uscente avrà come scadenza naturale la stessa del consigliere in carica.
Per i componenti del Consiglio di Amministrazione non è previsto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 10
Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- dirige e amministra la Fondazione;
- elegge il Presidente;
- elegge il Vice Presidente;
- delibera in merito all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- redige e approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- detta le direttive concernenti la raccolta di risorse, per finanziare progetti di utilità sociale e far fronte alle spese operative della fondazione;
- definisce le direttive e adotta le delibere relative alle erogazioni;
- stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della fondazione;
- approva i regolamenti interni;
- nomina il Direttore della Fondazione;
- conferisce eventuali deleghe a propri membri su materie particolari.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Il Direttore della Fondazione è incaricato di verbalizzare le decisioni del Consiglio stesso.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, entro sei giorni prima della data fissata per la riunione.
Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, previo parere dell'Assemblea del Fondatore e dei Sostenitori, sull'ammissione di nuovi Soci Sostenitori nella Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti, previo parere dell'Assemblea dei Soci Fondatori e dei Sostenitori:

- sulle proposte di modifica dello statuto, da sottoporre all'approvazione della competente Autorità Amministrativa;
- sullo scioglimento della Fondazione, sulla nomina del liquidatore e sulla conseguente devoluzione del patrimonio della Fondazione.

Art. 11
Obbligo del Bilancio preventivo e Consuntivo

Il bilancio sia preventivo che consuntivo ed il relativo rendiconto devono essere redatti una volta all'anno nei termini di legge. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria della Fondazione; deve inoltre rispettare le previsioni di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12
Organo di controllo e revisione legale dei conti

Il Collegio dei Revisori è formato da 3 (tre) membri effettivi nominati dal Consiglio di Amministrazione. Essi sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Il loro compenso è fissato preventivamente al momento della nomina.
Il Collegio ha tutte le funzioni di organo di controllo come previste dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare gestione finanziaria, la regolare tenuta delle scritture contabili, esercita il controllo contabile ed esprime il suo parere mediante un'apposita relazione sul Conto Consuntivo.
I membri del Collegio dei Revisori devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui si approvano i bilanci. Possono partecipare ad ogni altra riunione del Consiglio di Amministrazione, per cui devono essere comunque convocati. La convocazione potrà essere effettuata secondo le medesime modalità di cui all'art. 10.
I membri del Collegio durano in carica per un triennio e sono rinnovabili ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile.
Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti può essere esercitata dal Collegio dei Revisori di cui ai superiori paragrafi, oppure da un revisore legale dei conti o una società di revisione nominati dal Consiglio di Amministrazione a norma del predetto articolo 31.

Art. 13
Regolamento

Per ogni ulteriore definizione dell'attività e del funzionamento della Fondazione può farsi luogo alla redazione di un apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14
Direttore Operativo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Operativo ricercandolo prioritariamente fra i soggetti disponibili ad una attività di volontariato a favore della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le funzioni e i relativi poteri di gestione e rappresentanza del Direttore Operativo.
Il Direttore Operativo rimane in carica per tutto il tempo in cui permanga in carica il Presidente e può essere riconfermato.

Il Direttore Operativo, nel caso sia stato nominato, predispone il programma di attività della Fondazione ed è responsabile della sua attuazione, dell'attività del personale, degli uffici e del coordinamento dei collaboratori esterni della Fondazione. Partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con voto consultivo.

Art. 15
Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le indicazione del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16
Vigilanza sull'attività della Fondazione

La Regione Marche vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

Art. 17
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disposto si intendono richiamate le vigenti disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché le disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore.
La Fondazione provvederà al perseguimento dei propri scopi anche attraverso l'apporto dell'ASP "Ambito 9", consistente nell'utilizzo in forma gratuita di strutture ed attrezzature sia con eventuali altri contributi di Amministrazioni, di Enti pubblici e di privati.